



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 96 del 17-06-2020

Oggetto: MODIFICA AL PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2020 E PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022.

Il giorno **diciassette giugno duemilaventi**, alle ore **17:30**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MASSEI DONATO	ASSESSORE	P
Moretti Luana	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Vicesindaco, Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Affari generali ed istituzionali – Risorse umane – Servizi demografici”, Dott.ssa Liliana Palmieri:

PREMESSO che:

- l'articolo 2 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che le pubbliche amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'articolo 91 del TUEL stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, che testualmente prevede:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

... (omissis)...

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 16/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, successivamente presentato, secondo le modalità di cui al Regolamento di contabilità, ai Consiglieri comunali;

ATTESO che con delibera n. 127 del 27/11/2019 veniva approvato il Piano occupazionale per l'anno 2020 e il Piano triennale fabbisogni di personale 2020-2022;

RAVVISATA la necessità di procedere alla modifica del suddetto piano occupazionale;

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo, tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

ATTESO, dunque, che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

VISTI, in tema di vincoli e capacità assunzionali, i commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, che vengono di seguito riportati:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile];

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

VERIFICATO che l'ente rispetta i limiti di spesa del personale come sopra previsti;

VISTI:

- **l'articolo 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90** ed in particolare i commi 5, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 6 e 10-bis:

5. *Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*

5-ter. *Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso. (18)*

5-quater. *Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.*

5-sexies. *Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.*

6. *I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.*

10-bis. *Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.*

- **la lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,** convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la cui disciplina, in virtù del citato D.L. 90/2014, è estesa anche agli enti locali, a norma del quale:
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

CONSIDERATO, ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee di indirizzo sopra citate, che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna, di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione, nonché di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'articolo 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'articolo 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

CONSIDERATO, per quanto attiene alle condizioni ed ai vincoli preliminari alle assunzioni, che l'ente ha rispettato gli stessi, come di seguito riassunto:

- 1) ha ridotto le spese di personale rispetto al triennio 2011-2013 (pari ad € 1.577.024,28) ex art. 1, commi 557 e ss., Legge n. 296/2006;
- 2) ha approvato il piano occupazionale e il piano triennale dei fabbisogni di personale, ex art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, con delibera di Giunta comunale n. 127 del 27 novembre 2019;
- 3) ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ex art. 33, del D.Lgs. n. 165/2001, con delibera di Giunta comunale n. 125 del 27/11/2019;
- 4) ha approvato, con delibera di Giunta comunale n. 126 del 27/11/2019, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006, il piano triennale delle azioni positive 2020-2022;
- 5) ha adottato, con delibera di Giunta comunale n. 64 del 07/04/2020, il piano della performance, ex art. 10, comma 5, del D.Lgs. 150/2009;
- 6) ha ottemperato all'obbligo di certificazione dei crediti, ex art. 27, comma 2, lettera c), del D.L. 66/2014;
- 7) ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio, ex art. 1, comma 723, della legge 208/2015 e art. 1, comma 466, della legge 232/2016 (si vedano commi 820-30 e commi 823-4 della recente legge di bilancio n. 145/2018, in ordine alla vigenza delle suddette disposizioni);
- 8) ha rispettato i termini di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato e dell'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ex art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. 113/2016;

ATTESO che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 viene predisposta a seguito di valutazione dei seguenti criteri:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

ATTESO in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, D.Lgs. n. 165/2001, con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

VISTO l'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 853, lett. a), b) e c), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, a mente del quale:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. ... omissis ... I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

VISTO il decreto-legge n. 34/2019 (cd. “Decreto Crescita”), convertito con legge n. 58/2019, che, all'articolo 33, comma 2, introduce una modifica significativa del
DELIBERA DI GIUNTA n. 96 del 17-06-2020 - Pag. 6 - COMUNE DI TREIA

sistema di calcolo della capacità assunzionale dei comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole del *turn over* e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

DATO ATTO che con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dip. funz. pubbl. 17/03/2020 (pubblicato in G.U. 27/04/2020, n. 108) sono state individuate le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

CONSIDERATO che la nuova disciplina in materia di determinazione della facoltà assunzionale è applicabile a far data dal 20 aprile 2020;

DATO ATTO che l'applicazione del nuovo regime vincolistico introdotto dal citato DPCM attuativo dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 (c.d. *Decreto Crescita*), implica per questo ente il rispetto della regola per cui il tetto massimo di spesa (all'interno delle facoltà assunzionali di legge) è determinato in riferimento ai dati del rendiconto 2018, come approvato con delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 20 del 30/04/2019;

VISTO il decreto 8 maggio 2018, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le suddette *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018, n. 173;

PRESO ATTO che, come da conteggi effettuati dal Servizio Finanziario, la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è determinata come segue:

Spesa di personale (al netto irap) (+)	€ 1.990.127,00
Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali disponibili (+)	€ 122.571,46
Spesa potenziale massima (A) (=)	€ 2.112.698,46

PRESO ATTO della Macrostruttura Organizzativa del Comune di Treia, suddivisa per Settori, predisposta dal Responsabile del I Settore ed allegata al presente provvedimento, sotto la lettera "A" a costituirne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di modificare il piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 ed il relativo piano occupazionale 2020, come risultante dall'allegato "A", garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

RILEVATO che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2020-2022, come sopra integrato, è inferiore alla spesa potenziale massima (spesa media 2011-2013);

RICHIAMATO l'articolo 19, comma 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTO il parere, reso con verbale n. 6 in data 15/06/2020, acquisito al prot. n. 9.149, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa;

DATO ATTO, altresì, che:

- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2020-2022, come modificato col presente atto, è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

RICHIAMATA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare i commi 424 e ss.;

RICHIAMATO, inoltre, il testo dell'articolo 9, comma 1-*quinquies*, D.L. n. 113/2016, il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

RICHIAMATE le recenti disposizioni in materia introdotte dalla legge di bilancio dello Stato (legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ed in specie:

- il comma 147 in tema di validità delle graduatorie;
- il comma 148 abrogativo dei commi da 361 a 362-*ter* e del comma 365 della legge 145/2018 in tema di utilizzo e validità delle graduatorie concorsuali;
- il comma 149 che, a regime, modifica il comma 5-*ter* dell'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 in tema di validità delle graduatorie;

RICHIAMATO, in tema di assunzioni a tempo determinato, l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

VISTA la legge n. 56/2019 (cd. "*Legge Concretezza*"), la quale ha disposto che nel triennio 2019-2021 non vige l'obbligo di attivare, prima di una procedura concorsuale, la procedura di mobilità volontaria prevista dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

CONSIDERATO che, in base alla normativa suddetta, nell'anno 2020 è possibile assumere personale a tempo indeterminato, in applicazione del nuovo regime introdotto con D.P.C.M. 17 aprile 2020, sempre nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa;

ATTESO che:

- alla data odierna è prevista, nel corso del 2020, la cessazione dal servizio di n. 2 unità di personale, come risultante dalle domande di collocamento a riposo avanzate dai dipendenti matr. 25, Istruttore direttivo tecnico (cat. D – pos. econ. D5) del Settore Urbanistica e Territorio - Sportello Unico per l'Edilizia (prot. 8.067/2020) e matr. 46, Istruttore di vigilanza (cat. C – pos. econ. C4) del Settore Polizia locale (prot. 8.502/2020);
- la dotazione organica dell'ente, intesa come spesa potenziale massima, è pari al limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto:

- di modificare il piano occupazionale per l'anno 2020, così come risultante dall'allegato "A" sopra citato, in coerenza con gli obiettivi contenuti nel PEG e nel Documento unico di Programmazione, prevedendo fin da subito l'avvio delle procedure per la celere copertura del posto che si renderà vacante a seguito della cessazione del dipendente matricola n. 25, utilizzando, fra le modalità previste per legge, quella che consenta la definizione nei tempi più rapidi;
- di stabilire che con successivi provvedimenti si procederà alla valutazione delle necessità occupazionali da soddisfare per dare compiuto adempimento a quanto previsto nel DUP ed in coerenza con i limiti di spesa calcolati secondo i criteri introdotti con D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e D.P.C.M. 17 aprile 2020;

RILEVATO, inoltre, che:

- l'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 dispone che per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;
- nelle forme di lavoro flessibile sono ricompresi: il personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; i contratti di formazione-lavoro ed altri rapporti formativi; la somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio; le integrazioni orarie dei lavoratori socialmente utili (ecc.);

RITENUTO di dover prevedere, per l'anno 2020, anche l'attivazione o prosecuzione di una o più forme di lavoro flessibile previste dalla legge, sopra elencate in via esemplificativa, per rispondere alle esigenze di supporto operativo ed amministrativo dei vari settori che dovessero emergere, per garantire la continuità dei servizi ed il tempestivo assolvimento degli adempimenti di legge, nel limite massimo di spesa pari ad € 67.490,33 di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010 e ss.mm.ii., prevedendo, in particolare:

- la prosecuzione della convenzione ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22/01/2004, per l'utilizzo a tempo parziale, al 50%, di personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni, con il profilo di "Istruttore direttivo tecnico" (cat. D), destinato al Settore "Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio";
- la prosecuzione della misura di potenziamento del Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi cimiteriali" con riferimento al profilo di Istruttore direttivo contabile (cat. D) titolare di P.O., per massimo n. 2 giorni a settimana;

DATO ATTO che risultano assunte per il Comune di Treia, per le esigenze connesse al sisma, n. 8 unità, di cui n. 6 a tempo pieno e n. 2 unità in regime di part-time al 50%, nel rispetto delle unità autorizzate dalla Regione Marche (corrispondenti a n. 7 a tempo pieno) fermo restando che queste trovano copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., nel limite di spesa *pro capite* autorizzato pari ad € 41.428,57;

DATO ATTO, inoltre, che la previsione suddetta non comprende la spesa di personale relativa al dipendente in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, fino al 31/12/2020;

PRECISATO che:

- la programmazione triennale 2020-2022 potrà essere ulteriormente rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati e nel rispetto dei

vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

- la proposta di cui trattasi è oggetto di comunicazione alle rappresentanze sindacali, ai sensi del vigente CCNL;

DATO ATTO che sono propedeutiche ad ogni tipo di assunzione le deliberazioni di approvazione della ricognizione annuale (2020) delle eccedenze di personale ai sensi della legge n. 183/2011 (*Legge di stabilità 2012*) e del piano triennale delle azioni positive 2020-2022, da redigere ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 198/2006 recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*";

VISTO il piano della performance per l'anno 2020, approvato con deliberazione della Giunta comunale 64 in data 07/04/2020;

DATO ATTO che questo ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTO il D.P.C.M. 8 maggio 2018;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

- di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di DARE ATTO, per le motivazioni riportate in premessa, della Macrostruttura Organizzativa dell'ente contenuta nell'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- di MODIFICARE il piano occupazionale per l'anno 2020, così come risultante dall'allegato "A" sopra citato, in coerenza con gli obiettivi contenuti nel PEG e nel Documento Unico di Programmazione, prevedendo fin da subito l'avvio delle procedure per la celere copertura del posto che si renderà vacante a seguito della cessazione del dipendente matricola n. 25, utilizzando, fra le modalità previste per legge, quella che consenta la definizione nei tempi più rapidi;
- di DARE ATTO che con successivi provvedimenti si procederà alla valutazione delle necessità occupazionali da soddisfare per dare compiuto adempimento a quanto previsto nel DUP ed in coerenza con i limiti di spesa calcolati secondo i criteri introdotti con D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e D.P.C.M. 17 aprile 2020;
- di DARE ATTO che il suddetto piano occupazionale è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio alle norme in materia di reclutamento del personale previste dagli articoli 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee guida di cui al D.P.C.M. 8 maggio

2018 e non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165/2001;

- di DARE ATTO che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- di DARE ATTO che l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- di DARE ATTO che:
 - la previsione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano rispetta i limiti di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
 - la previsione suddetta comprende le assunzioni autorizzate per le esigenze connesse al sisma, le quali trovano copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., nel limite di spesa pro capite autorizzato pari ad € 41.428,57;
 - la previsione suddetta non comprende la spesa di personale relativa al dipendente in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, fino al 31/12/2020;
 - il piano rispetta i limiti di spesa del personale previsti dal comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, quale spesa potenziale massima per la dotazione organica dell'ente;
 - il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 potrà essere rivisto in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;
 - la dotazione organica dell'ente risulta essere quella di cui all'allegato A), mentre il dato relativo al personale assunto ai sensi dell'articolo 50-*bis* D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 è quello di cui all'allegato B);
- di DARE ATTO che il dato storico dei posti vacanti è rimasto invariato rispetto a quello allegato alla delibera n. 127 del 27/11/2019;
- di DARE ATTO che il presente piano, nonché i suoi aggiornamenti, vanno trasmessi entro 30 giorni dalla sua adozione, alla Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della Funzione pubblica, tramite il programma "Sico", ai sensi dell'articolo 6-*ter* e dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 165/2001;
- di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria ed alla R.S.U., ai sensi dell'articolo 7 del C.C.N.L. 1/04/1999;
- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista la necessità di avviare le procedure di assunzione previste.

IL RESPONSABILE I SETTORE
F.to Dott.ssa Liliana Palmieri

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore “Affari generali ed istituzionali – Risorse umane – Servizi demografici”, Dott.ssa Liliana Palmieri;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

ACQUISITO in data 15/06/2020, al prot. n. 9.149, il parere favorevole del Revisore dei conti, reso con verbale n. 6 del 15/06/2020 ai sensi della normativa vigente in materia;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore “Affari generali ed istituzionali – Risorse umane – Servizi demografici” in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito in calce all’atto;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi dai presenti nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di DARE ATTO, per le motivazioni riportate in premessa, della Macrostruttura Organizzativa dell’ente contenuta nell’Allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di MODIFICARE il piano occupazionale per l’anno 2020, così come risultante dall’allegato “A” sopra citato, in coerenza con gli obiettivi contenuti nel PEG e nel Documento Unico di Programmazione, prevedendo fin da subito l’avvio delle procedure per la celere copertura del posto che si renderà vacante a seguito della cessazione del dipendente matricola n. 25, utilizzando, fra le modalità previste per legge, quella che consenta la definizione nei tempi più rapidi;
4. di DARE ATTO che con successivi provvedimenti si procederà alla valutazione delle necessità occupazionali da soddisfare per dare compiuto adempimento a quanto previsto nel DUP ed in coerenza con i limiti di spesa calcolati secondo i criteri introdotti con D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e D.P.C.M. 17 aprile 2020;
5. di DARE ATTO che il suddetto piano occupazionale è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall’esterno, nonché in ossequio alle norme in materia di reclutamento del personale previste dagli articoli 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee guida di cui al D.P.C.M. 8 maggio 2018 e non prevede stabilizzazioni ai sensi dell’articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto

legislativo n. 165/2001;

6. di DARE ATTO che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
7. di DARE ATTO che l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
8. di DARE ATTO che:
 - la previsione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano rispetta i limiti di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
 - la previsione suddetta comprende le assunzioni autorizzate per le esigenze connesse al sisma, le quali trovano copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., nel limite di spesa *pro capite* autorizzato pari ad € 41.428,57;
 - la previsione suddetta non comprende la spesa di personale relativa al dipendente in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, fino al 31/12/2020;
 - il piano rispetta i limiti di spesa del personale previsti dal comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, quale spesa potenziale massima per la dotazione organica dell'ente;
 - il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 potrà essere rivisto in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;
 - la dotazione organica dell'ente risulta essere quella di cui all'allegato A), mentre il dato relativo al personale assunto ai sensi dell'articolo 50-bis D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 è quello di cui all'allegato B);
9. di DARE ATTO che il dato storico dei posti vacanti è rimasto invariato rispetto a quello allegato alla delibera n. 127 del 27/11/2019;
10. di DARE ATTO che il presente piano, nonché i suoi aggiornamenti, vanno trasmessi entro 30 giorni dalla sua adozione, alla Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della Funzione pubblica, tramite il programma "Sico", ai sensi dell'articolo 6-ter e dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 165/2001;
11. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria ed alla R.S.U., ai sensi dell'articolo 7 del C.C.N.L. 1/04/1999.

Inoltre la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, vista la necessità di avviare le procedure di assunzione previste, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 10-06-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere:
Favorevole

Treia, 10-06-2020

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 18-06-2020 al 03-07-2020 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 9346 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 18-06-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[S] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI